

fari, è consentita l'erogazione delle predette agevolazioni anche per produzioni non assicurate, ma ammissibili all'assicurazione agevolata.

4. 4. Borrelli, Rossiello, Sedioli, Rava, Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Banti, Ruggieri.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, con le seguenti modifiche:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola: « comune » è sostituita dalle seguenti: « provincia e, relativamente alle polizze multirischio, per aree omogenee individuate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) »;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Qualora il decreto di cui al comma 1 non sia adottato entro il termine ivi stabilito, si applicano i parametri dell'anno precedente.

1-ter. Relativamente alle colture, agli eventi ed alle aree ove non esistano dati assicurativi, per la determinazione dei parametri, compresi quelli per le polizze multirischio, sono sentiti gli organismi nazionali dei consorzi di difesa e delle imprese assicuratrici ».

5. 1. Marcora, Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Banti, Potenza, Santino Adamo Loddo, Ruggieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle imprese agricole, singole e associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati da eventi grandinigeni negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarati eccezionali

con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalità in essa previste, integrate dalle disposizioni specificatamente previste all'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

5. 2. Preda, Rava, Sedioli, Franci, Rossiello, Sandri, Borrelli, Marcora, Meduri, Potenza, Santino Adamo Loddo, Banti.

(A.C. 3289 – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la perdita derivante da un evento calamitoso interessa l'impresa in quanto tale e certamente non può essere limitata alla persona del conduttore;

la legislazione vigente esclude molte imprese agricole dalla misura di esonero parziale dei contributi previdenziali, rischiando di creare quindi una grave penalizzazione solo per una categoria di produttori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di concedere lo sgravio previsto dal comma 1, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, anche a tutti, indistintamente, gli esercenti l'attività agricola.

9/3289/1. (Testo così modificato nel corso della seduta). Ricciuti, Marinello, Grillo.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in oggetto contempla, tra l'altro, norme volte a ridisegnare il sistema degli interventi statali a sostegno dell'agricoltura, modifica in punti sostanziali il quadro normativo vigente, chiamando le compagnie di assicurazione a svolgere un ruolo affatto diverso rispetto al passato, e ciò in un campo che, dal punto di vista della gestione dei rischi assicurativi, presenta caratteristiche assolutamente peculiari;

vi è l'esigenza di trovare strumenti più adeguati della tradizionale polizza monorischio;

nei paesi in cui esistono forme di copertura diverse da quelle praticate in Italia, a partire dalla polizza plurigaranzia o combinata, sono stati introdotti da tempo meccanismi di collaborazione pubblica o privata che hanno condotto negli anni ad apprezzabili risultati,

impegna il Governo

ad approfondire nell'applicazione della legge il riferimento alle polizze sui ricavi e sul reddito e ad inserire, in una futura previsione normativa, il riferimento alle polizze che contemplano l'assicurazione combinata contro una pluralità di rischi.

9/3289/2. Misuraca, Marinello, Grillo.

La Camera,

premessi che:

la campagna assicurativa inizia solitamente con il 1° gennaio e che quella con agevolazione statale trova definizione con l'emanazione dei decreti ministeriali relativi agli eventi e alle colture assicurabili (31 ottobre dell'anno precedente, in realtà non avviene mai prima del mese di gennaio) e dei parametri contributivi (31 dicembre);

sarebbe stato opportuno contemplare un prolungamento del periodo tran-

sitorio per non lasciare le aziende agricole prive di soccorso all'inizio della campagna assicurativa in agricoltura,

impegna il Governo

a prevedere che l'applicazione della legge avvenga con la dovuta gradualità.

9/3289/3. Jacini, Marinello, Grillo.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, prevede all'articolo 1 che per un'impresa agricola il calcolo del danno alle produzioni sia basato sulla produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;

tale calcolo potrebbe risultare non equo nel caso di un'azienda agricola che nel triennio di riferimento abbia subito gravi perdite per eventi calamitosi, ovvero abbia modificato la superficie aziendale (contratti di affitto, ampliamenti, etc.) e che appare, quindi, più equilibrato non stabilire in via preventiva riferimenti a specifici periodi per il calcolo dei danni, lasciando agli enti regionali preposti all'accertamento dei danni la determinazione della produzione lorda vendibile ordinaria dell'azienda,

impegna il Governo

ad applicare criteri che siano effettivamente rispondenti all'ordinaria produzione di un'impresa agricola.

9/3289/4. De Ghislanzoni Cardoli, Marinello, Grillo.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici,

considerato il gravissimo stato di crisi delle aziende agricole singole e associate

come definite dall'articolo 128, comma 3, della legge n. 338 dell'2000, compresi gli operatori proprietari di macchine agricole specifiche per l'attività agricola per la raccolta la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli delle regioni interessate da grave siccità per almeno due annate agrarie nel periodo 1999/2002 e che a seguito di tali straordinari eventi abbiano avuto un mancata redditività aziendale con conseguenti rilevanti danni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di concedere l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti relativamente all'annata agraria 2002/2003.

9/3289/5. (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Grimaldi, Marinello, Misuraca.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici,

considerato il gravissimo stato di crisi delle aziende agricole e zootecniche singole e associate come definite dall'articolo 128, comma 3, della legge n. 338 del 2000, colpite dalla siccità per almeno due annate agrarie nel periodo 1999/2002,

impegna il Governo

ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4-*quater* e 4-*quinqies*, del decreto-legge 18 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in tutti i territori per i quali è assunto un provvedimento di dichiarazione dello stato di emergenza idrica ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 225, ovvero un provvedimento di declaratoria della siccità da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi della legge 14 febbraio 1982, n. 185;

a concedere l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di pubblicazione della legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale*.

9/3289/6. (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Amato, Marinello.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici;

considerato il gravissimo stato di crisi delle aziende agricole singole e associate come definite dall'articolo 128, comma 3, della legge n. 338 del 2000 colpite dalla siccità per almeno due annate agrarie nel periodo 1999/2002 la cui superficie aziendale risulti prevalentemente destinata a coltura di agrumi e che, a seguito della straordinaria siccità, non abbiano potuto aver assicurata una sufficiente dotazione idrica e conseguentemente abbiano subito una mancata redditività aziendale e rilevanti danni agli impianti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di concedere l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti relativamente all'annata agraria 2002/2003.

9/3289/7. (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Marinello.

La Camera,

premesso che il decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200, ha previsto e regolamentato interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito e danneggiato

dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di luglio e agosto 2002 e nel corso del medesimo anno;

che gli interventi sono volti a favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti agricoli nonché il ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate;

che il tracollo dell'agricoltura e delle produzioni ha inevitabilmente coinvolto e travolto i soggetti e le categorie impegnati in attività complementari, ma essenziali, quali gli operatori con macchine agricole specifiche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere ai soggetti e alle categorie impegnati in attività agricole e complementari, quali gli operatori a qualunque titolo con macchine agricole specifiche, le provvidenze e gli interventi urgenti previsti dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, così come convertito dal Parlamento.

9/3289/8. (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Onnis, Losurdo.

La Camera,

premesso che:

1. L'attuale normativa del fondo di solidarietà nazionale di cui alle leggi 25 maggio 1970 n. 364, 15 ottobre 1981 n. 590 e 14 febbraio 1992 n. 185 assicura:

a. interventi compensativi dei danni con l'erogazione di agevolazioni fiscali, tributarie, previdenziali, contributive, dilazioni nei pagamenti;

b. contributo sui premi pagati alle compagnie di assicurazione dai singoli produttori o tramite consorzi di difesa;

c. contributi per i fondi di mutualità costituiti dai produttori soci dei consorzi di difesa o di cooperative agricole.

2. Le eccezionali grandinate degli ultimi anni nonché gli eventi alluvionali, la siccità ed altri eventi calamitosi comportano che il fondo nazionale per le calamità naturali non è sufficiente per fronteggiare i contributi e/o i risarcimenti, mentre l'alternativa dei contratti di assicurazione rischia di comportare un onere sempre più elevato a carico dei produttori agricoli;

3. Con decreto in data 31 luglio 2002 il ministro delle politiche agricole ha provveduto, finalmente, a disciplinare l'operatività dei fondi rischi di mutualità e solidarietà istituiti dai consorzi di difesa, dalle cooperative agricole e dai consorzi di cooperative;

4. È necessario al fine di assicurare un reddito stabile ai produttori agricoli davanti agli eventi calamitosi:

a. allargare la base assicurativa;

b. prevedere polizze multirischio che coprano tutti i rischi dell'impresa agricola;

c. dare attuazione all'istituto della riassicurazione tramite il fondo riassicurativo presso l'ISMEA, di cui all'articolo 127 della legge n. 388 del 2000;

d. sollecitare il decollo dei fondi di mutualità gestiti dai consorzi di difesa e dalle cooperative, autorizzando la riassicurazione dei bilanci;

e. lasciare alla libera contrattazione tra le parti la fissazione dei valori da assicurare nonché delle relative franchigie;

f. incrementare la copertura assicurativa delle polizze multirischio;

g. incrementare gli interventi agevolativi, anche mediante l'utilizzo del credito di imposta, per interventi *ex-ante* che possano evitare o alleggerire i danni calamitosi;

h. rispettare i tempi previsti dalla legge per l'emanazione dei decreti applicativi delle campagne (prezzi, parametri, etc.);

i. determinare i parametri almeno a livello provinciale;

j. prevedere che il decreto sulla riasicurazione intervenga anche sulle polizze multirischio che coprono una serie di eventi calamitosi;

k. definire una reale e concreta assicurabilità delle varie produzioni;

l. aggiornare la modulistica del sito Internet del Ministero per la regolamentazione della campagna 2003, che non prevede le multirischio.

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo a:

1. Prevedere una dotazione sufficiente di risorse per il fondo nazionale per le calamità naturali;

2. Assicurare un sostegno al sistema di garanzie per le imprese agricole sostenendo la diffusione delle polizze multirischio e dei fondi di mutualità;

3. Adempiere a quanto indicato nel punto 4 delle premesse con decreto e/o circolare, rispettando le scadenze di legge.

9/3289/9. Preda, Rava, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1578: SENATORE CIRAMI: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 45, 47, 48 E 49 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (APPROVATO DAL SENATO, MODIFICATO DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO) (3102-B)

(A.C. 3102-B – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DEL SENATO

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. – (*Casi di rimessione*). – 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 ».

2. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 47. – (*Effetti della richiesta*). – 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la

richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304 ».

3. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 48 – (*Decisione*) – 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.

3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.

4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-*bis*, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro ».

4. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 49. – (*Nuova richiesta di rimessione*). – 1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedi-

mento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.

3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta ».

5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non dispunga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È sempre ammessa, prima della sospensione, una decisione del giudice sulla separazione di processi, ai sensi dell'articolo 18.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, dopo il primo periodo,

aggiungere il seguente: La sospensione dei termini non opera nei confronti dei coimputati che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi, ove essa sia possibile.

- 1. 2.** Kessler, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Bressa, Boato, Leoni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: si applica con le seguenti: si applicano.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al primo periodo, sostituire le parole: sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1 con le seguenti: e l'articolo 304;

sopprimere l'ultimo periodo.

- 1. 3.** Leoni, Fanfani, Boato, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Detomas, Cento, Kessler, Mascia, Carboni, Pisicchio, Bonito.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e, se la richiesta fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al secondo periodo, sostituire le parole: e i termini di custodia cautelare riprendono con la seguente: riprende;

sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, durante il tempo in cui il procedimento è sospeso a seguito di richiesta di rimessione proposta dall'imputato. I termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno

in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione ».

- 1. 4.** Kessler, Boato, Bressa, Maura Cossutta, Mascia, Buemi, Pisicchio, Detomas, Fanfani, Cento, Leoni, Bonito, Carboni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e, se la richiesta fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al secondo periodo, sostituire le parole: e i termini di custodia cautelare riprendono con la seguente: riprende;

sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, durante il tempo in cui il procedimento è sospeso a seguito di richiesta di rimessione proposta dall'imputato. I termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione ».

- 1. 5.** Kessler, Boato, Bressa, Maura Cossutta, Mascia, Buemi, Pisicchio, Detomas, Fanfani, Cento, Leoni, Bonito, Carboni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, dopo le parole: proposta dall'imputato *aggiungere le seguenti:* o da più imputati, nei confronti del richiedente o dei richiedenti.

- 1. 7.** Fanfani, Kessler, Boato, Mascia, Maura Cossutta Buemi, Pisicchio, Detomas, Cento, Bonito, Leoni, Bressa, Carboni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1 *con le seguenti:* i termini di cui all'articolo 303, comma 1, sono sospesi con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310 dal giudice che procede.

- 1. 6.** Maura Cossutta, Bressa, Leoni, Cento, Boato, Pisicchio, Fanfani, Detomas, Kessler, Mascia, Bonito, Carboni, Buemi.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 303, comma 1 *con le seguenti:* a norma dell'articolo 304.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

- 1. 8.** Pisicchio, Bressa, Leoni, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Buemi, Fanfani, Cento, Kessler, Carboni, Detomas, Bonito.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , comma 1.

- 1. 9.** Mascia, Bonito, Boato, Bressa, Cento, Fanfani, Kessler, Maura Cossutta, Detomas, Pisicchio, Carboni, Leoni, Buemi.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dei commi 1 e 2 il giudice provvede altresì alla separazione del processo ed alla decisione nei confronti dei coimputati che non hanno richiesto la rimessione.

- 1. 10.** Fanfani, Buemi, Kessler, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Leoni, Cento, Bonito, Carboni, Pisicchio, Bressa, Detomas.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1713 CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE
2002, N. 201, RECANTE MISURE URGENTI PER RAZIONALIZZARE
L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
(APPROVATO DAL SENATO) (3290)**

(A.C. 3290 - Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. La tabella A annessa all'articolo 7 della legge 2 dicembre 1998, è parzialmente modificata dalla tabella A allegata al presente decreto-legge.

2. Gli effetti della modifica tabellare di cui comma 1 si producono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. I procedimenti già in corso alla stessa data restano di competenza del giudice davanti al quale sono pendenti secondo le norme attualmente in vigore.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato:

Annesso

(articolo 01)

« Spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato ».

Tabella A

Dal distretto di	Al distretto di
Roma	Firenze
Firenze	Genova
Genova	Torino
Torino	Milano
Milano	Brescia

Dal distretto di	Al distretto di
Brescia	Venezia
Venezia	Trento
Trento	Trieste
Trieste	Bologna
Bologna	Ancona
Ancona	Perugia
Perugia	L'Aquila
L'Aquila	Campobasso
Campobasso	Bari
Bari	Lecce
Lecce	Potenza
Potenza	Catanzaro
Cagliari	Caltanissetta
Caltanissetta	Catania
Catania	Messina
Messina	Reggio Calabria
Reggio Calabria	Catanzaro
Catanzaro	Salerno
Salerno	Napoli
Napoli	Roma

01. 01. Benedetti Valentini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole da: « si propone » fino a: « nel cui distretto » sono sostituite dalle seguenti: « concernente il danno di cui all'articolo 2 derivante da giudizi davanti ai giudici ordinari si propone alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento

nel cui ambito la violazione si assume verificata. La stessa domanda per il danno derivante da giudizi proposti dinanzi ai giudici amministrativi e speciali si propone alla Corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice davanti al quale si ».

1. 1. Benedetti Valentini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole da: « si propone » fino a: « nel cui distretto » sono sostituite dalle seguenti: « concernente il danno di cui all'articolo 2 si propone alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice dinanzi al quale si ».

1. 2. Benedetti Valentini.

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

ART. 3-ter. — 1. Nei casi in cui vi sia sproporzione tra l'organico di una sede giudiziaria ricevente e la quantità di procedimenti ad essa provenienti da altro distretto per effetto dell'applicazione del presente decreto-legge e della legge 24 marzo 2001, n. 89, nonché dell'applicazione dell'articolo 11 del codice di procedura penale, gli organici degli uffici giudiziari compresi nel distretto destinatario dei detti procedimenti sono incrementati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un numero di magistrati e di personale ausiliario proporzionato al carico aggiuntivo verificato ed a quello atteso.

3-bis. 01. Benedetti Valentini.

(A.C. 3290 — Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3290 — Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione:

all'articolo 9, secondo periodo, siano
soppresse le parole: « per gli anni 2002,
2003 e 2004 »;

sugli emendamenti trasmessi dall'As-
semblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 3-bis.01 Benedetti
Valentini, in quanto suscettibile di deter-
minare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato privi di idonea quan-
tificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 6.1 Pisapia, nel presu-
posto che dalla relativa approvazione con-
segue la soppressione dell'articolo 9;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

(A.C. 3290 – Sezione 4)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**CAPO I**

Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. – (*Accordo transattivo*) –
1. La domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3 è proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni da quello in cui l'interessato, anche personalmente e previa indicazione del domicilio eletto, abbia comunicato la volontà di introdurre l'azione di equa riparazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio. La comunicazione è corredata dell'atto intro-

duativo, dei verbali delle attività processuali nonché, se esistenti, delle decisioni che hanno definito ciascuna fase e grado del giudizio cui la domanda di equa riparazione si riferisce. La predetta comunicazione, corredata degli atti e dei documenti, è condizione di procedibilità della domanda di cui all'articolo 3.

2. La copia della sola comunicazione di cui al comma 1 è contestualmente inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dall'accordo transattivo di cui alla presente legge i procedimenti del giudice tributario.

3. L'Avvocatura dello Stato valuta la documentazione allegata alla comunicazione di cui al comma 1 e, sentite le amministrazioni interessate ed acquisita, ove ritenuto opportuno, presso i competenti uffici giudiziari copia di ulteriori atti e documenti ritenuti rilevanti in aggiunta a quelli che l'interessato deve produrre ai sensi del comma 1, entro il termine di novanta giorni comunica una proposta transattiva all'interessato.

4. L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta transattiva mediante l'applicazione di parametri oggettivi connessi alla durata ed alla tipologia del procedimento, tenuto conto, altresì, della condotta processuale della parte istante e dell'esito, anche potenziale, del giudizio svoltosi o in corso di svolgimento, seguendo gli indirizzi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nonché le specifiche indicazioni che le amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno trasmettere in relazione al caso concreto.

5. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata delle trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il decorso del termine di decadenza di cui all'articolo 4.

6. Le trattative sono espletate entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Trascorso inutilmente tale termine le trattative stesse si considerano comunque espletate.

7. L'atto di transazione è sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato Generale dello Stato o, per sua delega, da un Avvocato dello Stato o dall'Avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione interessata. Esso è redatto in triplice originale, uno dei quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento della somma convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione della transazione, un altro alla parte istante ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione è trasmessa, senza ritardo, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti.

8. La cancelleria della Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio, scaduto il termine previsto dal comma 7 e riscontrata la conformità tra l'originale depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.

9. L'atto di transazione è esente dall'imposta di registro.

10. Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna parte. L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato è determinato in misura corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali ridotto ad un quarto.

11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente articolo da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonché all'attribuzione, mediante co-

mando o distacco di unità di personale amministrativo in possesso di specifiche professionalità.

12. Relativamente ai procedimenti pendenti di cui all'articolo 3, che alla data di entrata in vigore del presente articolo non sono stati ancora assunti in decisione, l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove pende il giudizio può formulare la proposta di transazione sino all'assegnazione della causa in decisione.

13. La transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione è dichiarata con decreto dal Presidente del collegio della Corte di appello presso cui pende il giudizio ».

ART. 2.

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare, del Ministro dell'economia e delle finanze quando si tratta di procedimenti tributari rilevanti penalmente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dal ricorso di cui alla presente legge i procedimenti di competenza del giudice tributario »;

b) al comma 6, le parole: « Il decreto è immediatamente esecutivo » sono sostituite dalle seguenti: « Il decreto è motivato in forma sintetica, anche solo con il richiamo di precedenti decisioni conformi,

omesso ogni riferimento allo svolgimento dei fatti non strettamente necessario ai fini della decisione; esso è immediatamente esecutivo»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. La Corte di appello, in sede di decisione del procedimento di cui al presente articolo, esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti nel corso delle trattative di cui all'articolo 2-bis e, in deroga agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore, ovvero anche condannarlo al rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute dal soccombente, se risulta che ha, immotivatamente, rifiutato di aderire alla proposta transattiva formulata a norma dell'articolo 2-bis di contenuto analogo a quello del decreto di cui al comma 6 ».

ART. 3.

1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

« 1-bis. La cancelleria comunica immediatamente il decreto di cui al comma 1 altresì al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

1-ter. Decorsi i termini di cui al comma 2, l'eventuale notifica del precetto ed i successivi atti di esecuzione forzata dei titoli esecutivi di cui agli articoli 2-bis e 3 sono compiuti in ogni caso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dall'amministrazione nei cui confronti si è formato il titolo della cui esecuzione si tratta ».

CAPO II

Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attività di governo della magistratura.

ART. 4.

1. All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonché nella *Gazzetta Ufficiale*. Da tale ultima pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto ».

ART. 5.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo

funzionamento, può stipulare » sono sostituite dalle seguenti: « Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento del C.S.M., può autorizzare la stipula di »;

b) al comma 1, dopo la parola: « vicepresidente », sono inserite le seguenti: « e di assistenza ai consiglieri »;

c) al comma 2, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « ventisei »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 4-bis. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale ».

2. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « un anno » è sostituita dalla seguente: « diciotto mesi »;

b) la parola: « C.S.M. » è sostituita dalle seguenti: « Il Comitato di Presidenza con proprio provvedimento ».

CAPO III

Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria.

ART. 6.

1. Il Ministro della giustizia predisponde, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, utilizzando anche gli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.328.000.

CAPO IV

Modifiche all'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento giudiziario.

ART. 7.

1. All'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La presidenza dei collegi delle sezioni semplici è assunta da un presidente della sezione, ovvero, in sua assenza, dal magistrato della stessa sezione con maggiore anzianità nell'esercizio delle funzioni di legittimità ».

CAPO V

Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.

ART. 8.

1. Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « del Corpo della guardia di finanza, » sono inserite le seguenti: « del Corpo di polizia penitenziaria, »;

b) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: « del Corpo della guardia di finanza » sono inserite le seguenti: « e, limitatamente ai servizi di protezione e vigilanza delle persone appartenenti all'Amministrazione della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria ».

ART. 9.

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro 20.658.276 per gli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3290 – Sezione 5)MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – 1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:

“ART. 2-bis. – (*Accordi transattivi*). – 1. La domanda giudiziale di equa riparazione di cui all'articolo 3 deve essere preceduta da una comunicazione inoltrata con raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta personalmente dall'interessato o dal difensore munito di specifico mandato,

che contenga l'esposizione delle ragioni della domanda, l'indicazione dell'ammontare del danno per il quale è chiesta l'equa riparazione domandata e l'indicazione precisa dei procedimenti a cui si riferisce. La comunicazione deve essere inoltrata all'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di corte d'appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui è derivato alla parte istante il pregiudizio.

2. La comunicazione è condizione di procedibilità della domanda. Qualora la comunicazione non sia stata effettuata ovvero manchi di uno dei requisiti richiesti l'autorità giudiziaria adita invita l'interessato a provvedervi entro un termine dalla stessa stabilito. Fissa altresì una nuova camera di consiglio non oltre il sessantesimo giorno successivo all'esaurimento del termine di cui al comma 6.

3. Copia della comunicazione di cui al comma 1 è contestualmente inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare ed al Presidente del Consiglio dei ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dall'accordo transattivo di cui alla presente legge i procedimenti che riguardano obbligazioni tributarie la cui violazione non abbia rilevanza penale.

4. L'Avvocatura distrettuale dello Stato, acquisita la documentazione necessaria e sentite le amministrazioni interessate, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia sulla domanda formulando all'interessato, se lo ritiene, una proposta transattiva che tenga conto della durata del procedimento, in relazione alla sua complessità, nonché degli elementi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2. L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta transattiva seguendo altresì gli indirizzi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nonché le specifiche indicazioni che le amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno trasmettere in relazione al caso concreto.